COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazioni del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1299) 607

PRESIDENTE 607, 608, 609, 610, 611 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629

BERRY, *Relatore* 608, 609, 610, 611, 613, 615 616, 621, 622, 624, 625, 627, 628

NANNUZZI . . . 608, 609, 613, 614, 615, 616 619, 620, 621, 622, 624, 627, 628, 629

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 613, 614, 616, 628

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze* 603, 617 618, 620, 621, 622, 623, 625, 627, 628, 629

RAUCCI 611, 613, 621

BOZZI 612, 614, 618

TURNATURI 613, 620, 621, 625

La seduta inizia alle 10.

BERRY, *Segretario* dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna della nostra Commissione i deputati Turnaturi, Raucci, Zurlini e Zugno rispettivamente in sostituzione dei deputati Carcaterra, Gullo, Corona e Moro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale gia appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092); d'iniziativa dei Deputati Foderaro, Radi, Germani, La Penna, Pintus, Battistini, Vedovato, Carcaterra, De' Cocci, Forlani: « Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); d'iniziativa dei Deputati Cappugi, Berry, Colleoni, Bianchi Gerardo:

« Estensione al personale già appartenente all'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); e, d'iniziativa del Deputato Russo Spena Raffaello: « Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1299).

Onorevoli Colleghi, prosegue l'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto. Chiedo all'onorevole Berry, relatore, se ritiene si possa riprendere l'esame degli articoli 3, 7-*bis*, 11-*bis* e 13, precedentemente accantonati, ovvero si debba procedere, nell'ordine di successione degli articoli, dal punto dove eravamo arrivati la volta scorsa, vale a dire con l'esame dell'articolo 17. Sono sciolte, cioè, tutte le riserve per gli articoli accantonati nella seduta precedente?

BERRY, *Relatore*. Sciolte!

PRESIDENTE. Bene. Allora il primo degli articoli da noi accantonati è l'articolo 3 che, nel testo del Comitato ristretto, è il seguente:

« Gli operatori tecnici aggiunti e gli operatori tecnici di seconda e prima classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una sui mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e seconda classe partecipano, unitamente agli archivisti ed applicati, ai concorsi per esami e agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista della stessa carriera esecutiva.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto alle macchine grafiche e da stampa, eliocianografiche e similari, elettrocontabili, per la bollatura a punzone ed ai laboratori fotografici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze ».

L'onorevole Berry ha ora presentato un nuovo testo.

BERRY, *Relatore*. Si tratta di un testo soltanto in parte modificato e il cui contenuto risulta distinto in due articoli. I primi tre commi non variano, l'ultimo comma, come da suggerimento anche dell'onorevole Ministro, diventa un articolo 3-*bis*. E, per questo ultimo, ho provveduto ad una nuova formulazione, per modo che non si dia luogo ad equivoci.

Non ritengo sia necessaria una mia illustrazione.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del Relatore pongo in votazione i seguenti articoli 3 e 3-*bis*, in sostituzione dell'articolo 3 del testo del comitato ristretto:

ART. 3.

« Gli operatori tecnici aggiunti e gli operatori tecnici di seconda e di prima classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una sui mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, unitamente agli archivisti ed applicati, ai concorsi per esami e agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista della stessa carriera esecutiva ».

Poiché su questa parte dell'articolo 3 del testo del Comitato ristretto, la Commissione era d'accordo, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3-*bis*.

« L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa – con le modalità ivi previste – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici, elettrocontabili e per la bollatura a punzone dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze ».

Chiedo se su questa nuova formulazione vi sono osservazioni.

NANNUZZI. E, i dipendenti dai laboratori fotografici?

PRESIDENTE. Sono compresi!

NANNUZZI. Non vedo allora la differenza! Comunque, siamo d'accordo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda gli apparati si esclude la macchina da presa che non è un apparato grafico!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 3-*bis* nel testo di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Un altro articolo accantonato è l'articolo 7-*bis*. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 7-*bis*.

« Gli ispettori generali e compartimentali delle dogane e imposte indirette, gli ispettori compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari, dirigenti di compartimento o a disposizione del Ministero, sono gerarchicamente superiori agli impiegati di pari qualifica dello stesso ruolo.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico ».

Mi pare che si era orientati nel senso che la formulazione, avrebbe dovuto essere questa: « Le funzioni... sono conferite, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, a titolo di incarico, ad ispettori generali o qualifiche equiparate dei corrispondenti ruoli ». L'articolo, cioè dovrebbe essere del seguente tenore:

ART. 7-*bis*.

« Le funzioni di dirigenza dei compartimenti doganali di ispezione, degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari sono conferite, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, a titolo di incarico, ad ispettori generali e qualifiche equiparate dei corrispondenti ruoli.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dell'incarico ».

BERRY, *Relatore*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-*bis* nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11-*bis*. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 11-*bis*.

« Un terzo dei posti messi a concorso nelle carriere di concetto previste dai quadri annessi alla presente legge è riservato al personale della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che sia provvisto del prescritto titolo di studio o che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 173 quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Se ben ricordo, questo articolo lo avevamo rinviato alle norme transitorie.

BERRY, *Relatore*. Esso è per altro inutile, in quanto la materia risulta disciplinata in altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. È vero, se ne proponeva la soppressione.

Allora, se non vi sono osservazoni od obiezioni al riguardo, pongo senz'altro in votazione la soppressione dell'articolo 11-*bis* proposto dal Comitato ristretto, del cui testo ho dato testé lettura.

(*È approvata*).

Resta l'ultimo articolo accantonato la volta scorsa, vale a dire l'articolo 13, il primo delle disposizioni finali e transitorie, di cui do lettura nel testo del Comitato ristretto:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;

b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;

c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto

al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, è collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale o delle Intendenze di finanza;

e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendeze di finanza;

f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1486, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;

h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o già inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge;

i) gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono collocati nei corrispondenti ruoli previsti negli annessi quadri 6, 7 e 8.

Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica ».

BERRY, *Relatore*. A titolo di chiarimento, proporrei, d'accordo in questo con il Governo, la soppressione della lettera *i*) concernente il collocamento nei ruoli previsti dai quadri 6, 7 e 8 del disegno di legge, degli impiegati con la qualifica *ad personam*, previsti dall'articolo 198 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, e la contemporanea introduzione di un articolo 13-*bis*.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben capito, secondo la proposta del Relatore, esclusa la lettera *i*) resterebbe la formulazione dell'articolo 13 proposta dal Comitato ristretto *talis et qualis ?!*

BERRY, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora resterebbe il testo dell'articolo 13, già da noi accantonato, immutato fino alla lettera *h*) con la soppressione della lettera *i*) (« Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nei corrispondenti ruoli previsti negli annessi quadri 6, 7 e 8 ») e con il secondo comma: « Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica ».

Fu presentato però un emendamento da parte dal deputato Raucci. Ne do lettura:

All'articolo 13 dopo la lettera *i*) (vale a dire prima del secondo comma) aggiungere i seguenti commi: « Il personale della Amministrazione periferica delle finanze che alla data del 30 giugno 1956 era inquadrato nel ruolo di gruppo *A* e che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, venne inquadrato dal 1° luglio 1956 nel nuovo ruolo della carriera direttiva speciale, viene collocato nella qualifica e coefficiente superiore di stipendio dalla data in cui suc-

cessivamente al 30 giugno 1956 abbia maturato l'anzianità prescritta, nella qualifica al tempo posseduta, per la scrutinabilità al grado superiore.

La decorrenza a tutti gli effetti, di tale collocamento, non potrà essere anteriore al 1° luglio 1956, anche per quel personale di cui al precedente comma, che avesse maturato il periodo di anzianità prescritto, prima di quest'ultima data ».

Prego l'onorevole Relatore di voler esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dall'onorevole Raucci.

Resta inteso che la soppressione, qui, della lettera *i*) del primo comma del testo del comitato ristretto, rappresenta il presupposto per regolare poi, eventualmente, la materia in un separato articolo 13-*bis*, proposto dal Relatore e che esamineremo successivamente.

BERRY, *Relatore*. Con riferimento all'emendamento del collega Raucci, vorrei far presente, in via preliminare, che tutta la questione concernente la dibattuta materia della trasformazione delle carriere speciali in carriere ordinarie, sia pure con diverse possibilità di accesso alla carriera direttiva o di permanenza nella carriera di concetto, deve formare oggetto di esame in altra sede e, di conseguenza, per questo fatto, vi sarebbe già un primo ostacolo per quanto riguarda l'accoglimento dell'emendamento che, per altro, potrebbe essere esaminato in una sede, appunto, che contempli tutta quanta la materia concernente questo ruolo speciale.

In particolare poi, per quanto riguarda l'emendamento stesso, vi è da tener presente anche che questa norma verrebbe a turbare lo *status* degli impiegati che non hanno mai avuto uno sviluppo di carriera e che ora potrebbero vedersi anteposti altri impiegati che hanno seguito tutta una diversa carriera ed hanno avuto una sistemazione che finora si è ritenuta equa, conforme agli interessi dell'Amministrazione e non lesiva degli interessi degli impiegati stessi. Quindi, questa norma, presenterebbe un ostacolo che abbiamo sempre cercato di evitare, e cioè che alcuni funzionari che hanno seguito una certa carriera, vedano ad un certo momento altri colleghi, che hanno seguito altre strade, altra carriera, trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alla loro, addirittura nel loro ruolo e nella carriera, con possibilità di accedere perfino al coefficiente superiore e quindi a posti che spetterebbero ai primi.

Pertanto, motivi di carattere generale - riesame cioè di tutta la situazione di questa carriera speciale - e motivi di equità, come dicevo, si oppongono all'accoglimento di questo emendamento.

RAUCCI. Le considerazioni dell'onorevole Berry sono già state ampiamente dibattute nella seduta precedente ed io sostenni, come sostengo, di nuovo oggi, che questa mia tesi possa e debba essere accolta; che, cioè, il problema generale cui ha fatto riferimento il Relatore non riguarda affatto la questione che io affronto con il mio emendamento, il quale tende a sanare una particolare situazione determinatasi proprio per effetto dell'istituzione delle carriere speciali!

Nella precedente seduta si sostenne da tutti che in linea di principio, coloro i quali avevano partecipato a un concorso e lo avevano vinto, si dovevano trovare in posizione di vantaggio rispetto a quelli che venivano promossi senza aver partecipato a concorsi. I destinatari del mio emendamento, infatti, hanno vinto un concorso del soppresso gruppo *A*; istituita successivamente la carriera speciale, sono stati trasferiti dal gruppo *A* nella carriera speciale, insieme con altri dipendenti che non avevano superato il concorso e si sono visti scavalcare nella carriera proprio dai suddetti impiegati che non avevano partecipato al concorso o non lo avevano superato. Si tenta col mio emendamento di sanare una situazione abnorme. D'altra parte, il Ministro Trabucchi si riservò di esprimere il parere del Governo, dopo aver esaminato tutti gli aspetti relativi alla portata dell'emendamento. Noi perciò non possiamo adottare una decisione senza aver sentito il parere del Ministro che si è momentaneamente allontanato.

PRESIDENTE. Accantoniamo di nuovo l'emendamento dell'onorevole Raucci. Possiamo, però, approvare l'articolo 13, accantonando detto emendamento, salva la sua trasformazione in caso di approvazione in articolo a sé stante.

Pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho dato lettura con la soppressione della lettera *i*), come proposto dal Relatore e che risulta essere, pertanto, del seguente tenore:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;

b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con

qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;

c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, è collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, numero 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;

h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o già inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle quali fiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13-*bis*, preannunziata dal Relatore, di cui do lettura:

ART. 13-*bis*.

« Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Gli impiegati di cui al precedente comma non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo ».

BOZZI. Vorrei un chiarimento: desidererei che mi si precisasse quale è la « predetta data ».

PRESIDENTE. La data di entrata in vigore della legge.

BOZZI. Io lo preciserei. Nel merito qui purtroppo siamo costretti a tentare di risolvere una situazione estremamente anomala; è un compito molto difficile. Io mi domando quale sarà la posizione giuridica e morale di questi impiegati con qualifica *ad personam* dopo che, per avventura, per la seconda

volta saranno ritenuti non meritevoli dal Consiglio di Amministrazione di transitare nei ruoli speciali. Quale tipo di situazione noi creiamo? Questi impiegati se, per la seconda volta non ottengono l'inquadramento, continueranno a svolgere, sostanzialmente le stesse funzioni che svolgono coloro che l'inquadramento otterranno però in una posizione morale di disagio, che si riflette anche sull'esercizio delle funzioni. Questo è un problema che mi pare di morale amministrativa. A meno che non si ritenga che il Consiglio di Amministrazione operi in modo da consentire a tutti di transitare nei ruoli in questione e allora tanto vale che un'operazione di questo tipo avvenga *ope legis*.

È per questo che io esprimo la mia perplessità sull'articolo proposto dal Relatore. Forse la soluzione potrebbe essere questa: inserire tra il primo ed il secondo, un comma del seguente tenore: « Il collocamento di cui al comma precedente si opera, prescindendo dal parere del Consiglio di Amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato un giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo triennio ».

PRESIDENTE. A questo riguardo aveva avuto qualche cosa da dire il rappresentante del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A proposito del personale femminile con qualifica *ad personam*, ma si tratta di un numero molto ridotto di impiegate.

NANNUZZI. Sette al Ministero delle finanze e 40 al Ministero del tesoro.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aveva espresso parere contrario al passaggio nei ruoli di questi dipendenti come previsto dalla disposizione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 13, del testo del Comitato ristretto perché essi a suo tempo non erano stati ritenuti idonei all'inquadramento dal Consiglio di Amministrazione. La inidoneità era stata ritenuta perché un certo numero di questi funzionari erano di sesso femminile.

NANNUZZI. È vero.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formulazione attuale prevede la possibilità di ovviare e di superare questi criteri di discriminazione in relazione al sesso, che non possono essere condivisi e nel contempo dà anche la possibilità di poter effettuare una selezione nei confronti di coloro che in realtà siano stati classificati inidonei.

Il Governo sarebbe favorevole all'approvazione del testo.

NANNUZZI. Dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario, proporrei formalmente la eliminazione delle parole « su conforme parere ». Per tutto il resto, le norme proposte dal Relatore onorevole Berry mi trovano consenziente.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che l'altra volta si accennava a motivi di idonietà all'inquadramento che non erano esclusivamente motivi aventi riferimento al sesso! Non posso accettare l'emendamento del collega Nannuzzi.

NANNUZZI. Per tranquillizzare la mia coscienza: quante sono le donne che non sono state ritenute idonee, rispetto al numero complessivo? Negli uffici provinciali del tesoro, mi pare, in tutto, una diecina!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un quarto!

RAUCCI. E, gli altri, chissà perché non sono stati ritenuti idonei?!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli altri sono stati ritenuti inidonei. Avevano tutta la possibilità di esperire il ricorso contro la decisione. Era un loro diritto ed erano in condizioni di farlo valere questo diritto.

Ma, dovrei dire questo: il Governo si era espresso in senso contrario all'introduzione della lettera *i*): transito puro e semplice, dichiarando esplicitamente che non si vedevano i motivi per cui, persone ritenute idonee a fruire di certi benefici, ad un certo punto potessero, così, *sic et simpliciter* avere questi benefici. La Commissione è ora libera, ovviamente, di decidere quello che vuole, ma io sono sicuro che aderirà all'impostazione del Relatore.

TURNATURI. La soluzione suggerita dal collega, onorevole Bozzi, mi sembra concilii le due tesi. Vale a dire, sottoporre questi impiegati al vaglio dell'Amministrazione e però, al tempo stesso, ancorare questa valutazione ad un criterio obiettivo.

PRESIDENTE. Quindi, ove ci sia una qualifica, di « ottimo », si procede all'inquadramento in modo automatico.

BERRY, *Relatore*. Il legislatore, con l'articolo 198 del testo unico ha chiaramente precisato che l'Amministrazione attiva, ha il potere di scegliere gli impiegati che possono o non possono essere inquadrati, accedere alla carriera direttiva o restare nell'altra.

Il Consiglio è intervenuto, nel 1956, ed ha espresso il suo parere. Io non so fino a che punto questa interferenza continua del Legislatore nella sfera di competenza dell'Am-

ministrazione possa portare a risultati positivi per l'Amministrazione dello Stato!

PRESIDENTE. Ad ogni modo, io fino a questo momento non ho qui, davanti a me, nessun emendamento. Ho sentito esprimere oponioni varie, ma emendamenti non ne sono stati presentati!

NANNUZZI. Signor Presidente, io ho espresso il mio: la soppressione di quell'inciso! Infatti, mi preoccupa quel certo giudizio.

PRESIDENTE. Mi pare che la volta scorsa ci si trovasse di fronte alla opposizione totale del Governo. Oggi, invece, in via conciliativa, quest'ultimo ha acceduto ad una soluzione di compromesso. Ora, che gli si debba rimproverare questo, per proporre di tornare alla tesi estrema mi sembra quanto meno strano!

NANNUZZI. Ritiro la mia proposta, se le parole dell'onorevole Sottosegretario stanno a dimostrare l'impegno da parte del Governo ad impedire che possano manifestarsi, nell'ambito di un Consiglio di amministrazione, opinioni o pareri non strettamente attinenti e limitati a quello che deve essere un giudizio obiettivo sui requisiti!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo! Del resto, il fatto stesso che il Governo aderisca oggi a questa formula conciliativa, sta a dimostrare che, per l'avvenire, il giudizio sarà dato in aderenza ai criteri che oggi ci ispirano nell'accettare il testo proposto dal Relatore.

BOZZI. Propongo formalmente di inserire dopo il primo comma del testo del Relatore il seguente, che diverrebbe comma secondo dell'articolo:

« Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di ottimo ».

Cioè, l'amministrazione deve esprimere la sua opinione, come merito. Se per tre anni consecutivi ha dato un giudizio di ottimo, non può impedire il collocamento.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo!

PRESIDENTE. Il Governo accetta!

Per quelli con il giudizio di « ottimo », quindi, l'inquadramento diventa automatico, per gli altri è condizionato alla valutazione del Consiglio di amministrazione. La formula, che a me sembra equa, è accolta dall'onorevole Sottosegretario. Questo emendamento diventerebbe il secondo comma dell'articolo 13-*bis*.

Quindi, il testo dell'articolo sarebbe il seguente:

ART. 13-*bis*.

« Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il primo comma del testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bozzi, accettato dal Governo e costituito dal secondo comma del testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma del testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13-*bis* nel suo complesso e che risulterà essere quello di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Con questo abbiamo esaurito tutti gli articoli accantonati.

Do. ora lettura dell'articolo 17. nel testo del Comitato ristretto:

ART. 17.

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la metà, a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

Con le stesse modalità, sono conferiti, per non oltre un quinto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici e ruoli aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima.

Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iscritti nel nuovo ruolo secondo l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:

1°) impiegati provenienti dai ruoli organici;

2°) impiegati provenienti dai ruoli aggiunti ».

NANNUZZI. Nel Comitato ristretto eravamo d'accordo che dovevano essere soppresse alla fine del primo comma, le parole: « e del Ministero del tesoro ». Gli impiegati del Ministero del tesoro possono attualmente essere collocati nei ruoli del Ministero delle finanze. Se debbono essere spostati o avviati ad un altro ruolo si avvalgono delle suddette norme in vigore. Questo anche in considerazione del fatto che nella seduta precedente abbiamo soppresso l'articolo 16.

BERRY, *Relatore*. Concordo con quanto dice l'onorevole Nannuzzi. Pertanto propongo la soppressione alla fine del primo comma, delle parole: « e del Ministero del tesoro ».

Propongo poi un secondo emendamento: al secondo comma, sostituire: « non oltre un quinto », con: « non oltre un quarto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al primo comma diretto a sopprimere l'espressione: « e del Ministero del tesoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17 come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al secondo comma diretto a sostituire le parole: « un quinto », con le parole: « un quarto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso che rimane, pertanto, così formulato:

ART. 17.

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la metà, a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazionezione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze.

Con le stesse modalità, sono conferiti, per non oltre un quarto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici e ruoli aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima.

Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iscritti nel nuovo ruolo secondo l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:

1°) impiegati provenienti dai ruoli organici;

2°) impiegati provenienti dai ruoli aggiunti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

« Nella prima applicazione della presente legge i posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 13 e 17, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10, 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli Uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli di cui al primo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Il personale che nella carriera di provenienza rivesta la qualifica di archivista capo o equiparata, con anzianità di qualifica di almeno dieci anni, può essere promosso, limitatamente al primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante scrutinio per merito comparativo entro il limite di un decimo dei posti disponibili, nella qualifica di primo segretario od equiparata, alla data di riunione del Consiglio di amministrazione ».

NANNUZZI. Non so se è una dimenticanza o meno. Durante i lavori del Comitato ristretto avevo ricordato che fissando questa norma dell'ultimo comma dovevano tener presente il fatto che sono transitati nella carriera di concetto gli impiegati della carriera esecutiva senza regolare concorso: a questi va riconosciuta una anzianità che non possiamo non riconoscere anche a coloro che sono transitati con regolare concorso. Altrimenti si determinerebbe questo strano fenomeno: che chi transita con regolare concorso ha una anzianità diversa e minore di quella di coloro che transitano senza concorso. Non è ammissibile una disciplina di questo genere.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi riteniamo addirittura che non sia ammissibile questo sistema.

NANNUZZI. Io sostengo che va inserita una norma con la quale si salvaguardino i diritti di coloro che essendo transitati nella carriera di concetto con regolare concorso si vedono riconosciuto il servizio prestato così come viene riconosciuto a chi è transitato senza concorso. Questo soltanto.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di un emendamento aggiuntivo.

BERRY, *Relatore*. Ritengo che sia necessario illustrare il complesso dell'articolo 18 proposto dal Comitato ristretto, che è sostitutivo dell'articolo 18 del testo governativo.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di accogliere la proposta che ci perviene dai colleghi della VI Commissione, circa questa sostituzione dell'articolo 18, per motivi di interesse strettamente funzionale.

Con questa norma noi diamo una diversa struttura alle competenze funzionali interne del personale del Ministero delle finanze e consentiamo, perciò, l'istituzione delle carriere di concetto, dalle quali non si può assolutamente prescindere. Tendiamo altresì, con questa norma di carattere transitorio, a legittimare uno stato di fatto esistente, perché molti impiegati delle carriere esecutive hanno svolto finora vere e proprie mansioni della carriera di concetto. Nel caso che noi non ritenessimo di adottare la norma dell'articolo 18 formulata secondo il testo del comi-

tato ristretto che cosa si verificherebbe in concreto? Tutto il personale che oggi svolge, per ragioni interne e di attaccamento al dovere, funzioni della carriera di concetto vedendo cadere la possibilità di accedere alla carriera di cui svolgono le mansioni, si rifiuterebbe di svolgere funzioni diverse da quelle della carriera di appartenenza, per cui, noi avremmo, e giustamente, da parte del personale esecutivo che attualmente svolge un lavoro di concetto, un'astensione dal lavoro di concetto. E, quindi, si avrebbero danni per l'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, bisogna tenere presente che parte di questo personale è rappresentato da persone che hanno 40, 50 o 55 anni di età. Ora, è mai possibile che queste persone possano venir oggi sottoposte ad esame per valutare la loro capacità? Quest'ultima capacità è quella da riscontrare in chi dev'essere *ex-novo* inserito nell'amministrazione e non già da valutare in chi già svolge questa attività da tanti anni.

Valutare se questo personale meriti o meno di essere inquadrato nella carriera corrispondente alle mansioni che attualmente svolge, mi sembra non meriti il nostro plauso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro delle finanze deve necessariamente far presente che, nel caso in esame, si tratta di questione non riguardante particolarmente il suo dicastero, ma di una disposizione che, secondo la proposta del comitato ristretto, incide sulla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, contraddicendo uno dei principî che non può essere modificato, altrimenti si verrebbe ad ammettere che è possibile transitare da una carriera inferiore a quella superiore senza un esame di concorso. Il quale esame, ovviamente, può essere interno o previsto come lo si voglia, e, anzi dico subito che ad un esame interno non avrei da opporre alcuna difficoltà; è però impossibile prescinderne!

Si tratta, infatti, di un principio di una logica evidente, ma, certamente, è anche vero quel che l'onorevole Berry sostiene, e cioè che in alcune di queste carriere il personale esecutivo compie già funzioni di concetto. È questo un argomento, tuttavia che, se vogliamo esaminare a fondo la questione, presenta un duplice aspetto. Perché, infatti, la discussione nell'ambito della nostra amministrazione circa quello che deve considerarsi personale di concetto o meno, è una discussione che può lasciar adito a molti dubbi, in quanto, ad esempio, il personale che si occupa, nel settore imposte, della parte riguardante l'applicazione concettuale delle imposte, si trova a svolgere mansioni che sono di tipo misto tra la funzione esecutiva e quella di concetto. Tuttavia, una volta che noi accettiamo di istituire una carriera di concetto, è evidente che ci dovrà essere da parte dell'amministrazione una scelta, anche tecnica, tra coloro che oggi esercitano la funzione esecutiva con qualche compito di concetto, e coloro i quali, invece, per il futuro dovranno esercitare soltanto funzioni di concetto, lasciando agli altri quella esecutiva.

Ecco perché, la introduzione, dell'esame di concorso mi sembra conciliante.

Il secondo punto concerne la seguente questione: i posti disponibili dovranno essere riservati in tutto o soltanto in parte a coloro i quali attualmente si trovano nella carriera esecutiva?

Il Governo propenderebbe perché sia riservata soltanto la metà dei posti disponibili. Perché, infatti, bisogna tener conto dell'esigenza di introdurre qualche nuova energia nell'Amministrazione. Ove, si volesse consentire una riserva di due terzi, io non avrei difficoltà e sono pronto ad accettare anche detta proposta.

Però non accetterò, comunque, che il principio venga violato: una parte almeno dei posti deve essere riservata ad elementi nuovi. A mio avviso, quindi, si dovrebbe prevedere un concorso interno per i due terzi dei posti disponibili ed un concorso esterno per coprire l'altro terzo dei posti.

Credo di poter sperare ancora nella comprensione della Commissione, specie per quanto riguarda l'intangibilità del principio della ammissione per concorso alla carriera di concetto; per quanto riguarda le modalità del concorso riservato, si tratterà, in realtà e come tutti sanno, di prove interne, nelle quali evidentemente si terrà anche conto di come sono state svolte le funzioni cui ciascun impiegato è stato preposto, visto che tra lo stesso personale in questione ci sono anche impiegati che non hanno svolto altro che funzioni puramente esecutive e forse anche di natura meno importante.

PRESIDENTE. Vorrei precisare un po' le posizioni. La situazione è alquanto complessa. C'è un primo problema: noi dobbiamo stabilire se l'eventuale passaggio alla carriera di concetto debba effettuarsi automaticamente, sulla base di una graduatoria di merito formata dal Consiglio di Amministrazione così come chiede il Comitato ristretto o se debba invece farsi per concorso, sia pure

con particolari modalità da studiare come chiede il Governo.

Questo il primo punto.

Secondo punto: individuare decisamente coloro che sono ammessi al concorso o alla valutazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Terzo punto: stabilire se con uno di questi sistemi debbano essere attribuiti tutti, la metà o, due terzi dei posti disponibili.

Sono tre problemi distinti che indico e sottopongo alla valutazione della Commissione. Per richiamare ciascuno dei colleghi all'importanza dell'argomento, ricordo che noi abbiamo una larga serie di proposte di legge accantonate e rinviate ad un Comitato ristretto che fino a questo momento non ha esaurito i suoi lavori che, appunto riguardano il passaggio alla categoria superiore del personale in possesso del relativo titolo di studio. Sempre per dare un tema di valutazione alla Commissione, faccio presente che secondo la proposta del Comitato ristretto questo passaggio sarebbe ammesso prescindendo totalmente dall'esercizio delle funzioni del grado superiore. Quando si parlava di passaggio alla carriera superiore, si riteneva che, quanto meno, la condizione relativa all'esercizio delle funzioni della carriera superiore, fosse indispensabile. Le dette proposte non sono state più discusse dalla Commissione ed il fatto che non è stato ancora possibile riporle all'ordine del giorno, credo stia a dimostrare le difficoltà che si incontrano nell'esaminare il problema.

BOZZI. Io mi rendo conto della perplessità che suscita il testo del comitato ristretto nel Governo, e ritengo che sia in gran parte giustificata. A mio avviso, infatti, il passaggio alla carriera superiore ove divenisse automatico, non sarebbe del tutto accettabile. Bisogna arrivare anche qui ad una di quelle tali soluzioni di compromesso. Io, in linea di massima, sarei, intanto, favorevole ad una riserva di posti per coloro che esercitano le funzioni di concetto e non al loro inquadramento automatico e totale e ciò sopratutto nell'interesse della pubblica amministrazione, per fare in modo che forze vive e fresche possano entrare nella pubblica amministrazione stessa.

Questo è il primo punto.

Per la quota di posti da riservare – due terzi o metà – vedremo.

Poiché non sono favorevole al passaggio automatico, un vaglio che prescindesse dal giudizio del Consiglio d'Amministrazione io lo ammetterei.

Ho qualche proposta da avanzare sul tipo del concorso da stabilire: forse potrebbe bastare anche un colloquio che consente, spesso, una valutazione più precisa e più esatta di quanto non avvenga attraverso lo svolgimento di un tema scritto, che spesso riproduce più o meno bene nozioni male assimilate nell'ultimo momento. Teniamo presente, inoltre, che questo personale è in gran parte composto di impiegati anziani che ha scarse conoscenze teoriche o generali e che se dovesse riprendere a studiare, fatalmente rallenterebbe il lavoro d'ufficio. Io ho l'impressione che forse potrebbe essere sufficiente, come vaglio, una prova di colloquio, naturalmente seriamente impostata.

Quanto al requisito dell'esercizio delle funzioni superiori, io non so come praticamente questo dato si possa accertare, se sia accertabile. se poi nell'applicazione pratica non possa dar luogo ad una serie di contestazioni. Se il conferimento di funzioni superiori risultasse da un documento, la cosa potrebbe essere accettabile.

Desidererei sapere dal Ministro come sarebbe possibile l'accertamento di questo fatto.

Ho, infatti, l'impressione che se il conferimento delle funzioni superiori fosse stato fatto per la temporanea esigenza della sostituzione del superiore, il presupposto risulterebbe aleatorio e poco convincente. È bene che la legge si fondi su principî sicuri, che eliminino tutti gli eventuali ricorsi, che poi creano del malcontento nell'interno dell'Amministrazione.

Ricapitolando, io sarei favorevole a una riserva di due terzi dei posti disponibili e ad un vaglio attraverso un colloquio. Quanto all'ultimo punto, cioè l'esercizio delle funzioni proprie della carriera inferiore, lo subordinerei alla possibilità di un accertamento effettivo e sicuro dello svolgimento avvenuto delle funzioni stesse.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei che l'onorevole Bozzi considerasse una situazione: che consentendo il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto, il concorso consentirebbe anche di formare una graduatoria e che il colloquio (che non potrebbe essere fatto per tutti dalla stessa commissione, perché si tratta di migliaia di impiegati) potrebbe dar luogo a valutazioni concrete non ispirate agli stessi criteri: vi sarebbero impiegati valutati più benevolmente o più rigorosamente a seconda dei criteri che necessariamente ispirano, in modo diverso, chi giudica, quando non è possibile assicurare un giudice unico. Da questo punto di vista

un risultato documentale di un compito, dello svolgimento - cioè di un tema - sia pure molto semplificato e che non costituisca materia da esame d'università e che potrebbe essere sul funzionamento dei servizi - credo che sia da preferirsi anche per assicurare una forma di garanzia obiettiva. Altrimenti, è molto probabile che si verifichi lo stesso fenomeno delle note caratteristiche, in cui la tendenza generale è nel senso di affermare che tutti gli impiegati sono dotati di qualità eccezionali, per cui sembra stranissimo che ciascuno dei nostri funzionari... non sia almeno chiamato alla carica di capo dello Stato !

Se si stabilisse la necessità anche di un modesto esame scritto, si avrebbe un minimo di garanzia di obiettività o per lo meno di controllabilità.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, evidentemente, questa volta i lavori e le conclusioni del Comitato ristretto non trovano come altre volte, accoglimento e da parte del Governo e da parte dei membri della Commissione !

PRESIDENTE. Capita qualche volta !

NANNUZZI. A differenza di altre volte, le conclusioni e proposte del Comitato ristretto vengono abbondantemente discusse e modificate ! Io, francamente, devo dire che ho ascoltato con interesse le argomentazioni dell'onorevole Ministro e del collega onorevole Bozzi, tuttavia esse non hanno modificato il mio orientamento che è pienamente favorevole al testo del Comitato ristretto, del quale facevo parte. E dico subito perché. Non è ch'io sottovaluti gli argomenti portati qui stamane e dall'onorevole Ministro e dal collega onorevole Bozzi, però il problema che stiamo esaminando è diverso da quello generale. Esso esula dalla questione generale in quanto - fatte salve le considerazioni relative al passaggio da una categoria inferiore a quella superiore per chi sia in possesso del titolo di studio richiesto - si tratta qui di un passaggio non già ad una carriera, già esistente, ma ad una carriera che finora non esisteva e che andiamo a creare *ex novo*. È innanzitutto da presupporre, che fino a questo momento nell'Amministrazione finanziaria, le attività specifiche, proprie della carriera di concetto, da qualcuno devono pur essere state assolte, visto che, infatti, riconosciamo oggi la necessità di istituire questa carriera di concetto: questo qualcuno, evidentemente, deve trovarsi tra coloro che si trovano nella carriera esecutiva.

Quella del comitato ristretto è, in realtà, una soluzione particolare che noi vogliamo dare ad un problema particolare. Per questo noi riteniamo che bisogna ancor oggi, qui, in questo momento, sostenere la soluzione sostenuta dal Comitato ristretto, anche se qualche correttivo potrà essere accolto, sempre che non si tratti di modifiche dirette a prevedere un esame, un concorso. Perché, questo significherebbe praticamente non risolvere il problema o quanto meno non volerlo risolvere così come il Comitato ristretto ha inteso di doverlo risolvere, riconoscendo l'assolvimento di una funzione di natura superiore che c'è stata da parte di personale inquadrato nella carriera inferiore.

E, per concludere, vorrei ricordare che si tratta di poche diecine di posti residui che verrebbero assegnati secondo i criteri di cui al testo del Comitato ristretto, ad impiegati che dovranno risultare in possesso di determinati requisiti che li qualificano notevolmente.

PRESIDENTE. Mi sia permessa qualche osservazione personale su questo argomento. A me sembra che qui noi dobbiamo preoccuparci di venire incontro più che sia possibile alle aspettative del personale in questione. Su questo siamo tutti perfettamente d'accordo. Ma, al tempo stesso anche e forse soprattutto, preoccuparci di non pregiudicare i principî e, al tempo stesso, non creare situazioni imbarazzanti nel campo della pubblica amministrazione.

Scusatemi se anzitutto ritorno sulla questione dell'esercizio delle mansioni, che a me sembra molto importante. Si è detto: è difficile individuare esattamente le funzioni della carriera superiore; non esistendo detto ruolo, le relative mansioni erano espletate da coloro che appartenevano alla carriera esecutiva ! Questo è profondamente vero. Ma, siccome la carriera esecutiva rimane, non è che venga soppressa, vuol dire che qualcuno dovrà pure restare in questa carriera.

Ora, sappiamo tutti come vanno queste cose. Alcuni hanno capacità intellettuali idonee a fare certe cose e soltanto quelle. Viceversa, qualcuno, più dotato, viene investito delle funzioni superiori. Che detto impiegato, in questa occasione, possa accedere alla carriera superiore, mi sembra logico. Ma, che venga estesa questa possibilità a chi ha sempre seguitato a svolgere funzioni della carriera esecutiva e soltanto quelle, che egli, cioè, senza prova di esame e soltanto perché, magari, trova superiori benevoli, si trovi nelle condizioni di superare qualitativamente e quantitativamente in carriera altri suoi colleghi significa creare una situazione di obiet-

tiva ingiustizia, di grave squilibrio nei confronti degli altri i quali griderebbero all'ingiustizia e ne avrebbero tutte le ragioni.

NANNUZZI. L'aver svolto le funzioni della carriera superiore è già una prova obiettiva di capacità. Possiamo usare una formula come questa: « che abbiano svolto le mansioni che vengono attribuite al nuovo ruolo » ! Se queste mansioni sono state già svolte in un certo modo... !

PRESIDENTE. Questo riferimento allo svolgimento delle mansioni mi pare necessario proprio per evitare che si creino situazioni di grave turbamento.

Il secondo punto mi sembra sia questo. Sarei favorevole ad un aumento del numero dei posti riservati. Si era detto la metà, l'onorevole Ministro ha detto che si potrebbe arrivare anche a dire i due terzi. Arriviamo pure a un quarto ! Che, per altro, un certo sia pur sommario, modesto esame, ci voglia, che sia un colloquio od altro, non v'è dubbio. Proprio per ragioni di obiettività e di giustizia.

TURNATURI. Concordo con le preoccupazioni e il desiderio dell'onorevole Presidente, innanzitutto, di salvare alcuni principî di carattere generale, e in via subordinata, di cercare di venire incontro alle aspettative del personale in questione, ed io aggiungerei a queste esigenze quella di raccordare le aspettative del personale con gli interessi della Amministrazione.

Per quanto riguarda i principî generali, non mi scandalizzerei dell'accoglimento dell'articolo 18 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Precedenti in tal senso vi sono. Il Parlamento ha ritenuto di derogare a questo principio, o quanto meno limitarlo attraverso la previsione di concorsi per titoli per l'accesso alla carriera superiore. Si potrebbe eventualmente, ripiegare su questa soluzione. Riconosco comunque l'esigenza indicata dal Presidente e dal Governo e concordo con loro, ma a me sembra che, anche nell'interesse dell'Amministrazione, è opportuno evitare come diceva il collega onorevole Bozzi, di sottoporre ad esami scritti impiegati già anziani. Tanto più che, questo, si ripercuoterebbe certamente sull'andamento e sul rendimento del lavoro. Ed è chiaro che l'impiegato che ha la possibilità di concorrere non rinunzia a questa possibilità.

Quindi, soprattutto per ragioni di carattere funzionale e per una esigenza anche pratica dell'Amministrazione, è opportuno evitare prove di esame. Se si è pervenuti alla decisione di proporre la costituzione della carriera di concetto, lo si è fatto perché si è rivelata la insopprimibile esigenza di istituire questo ruolo. Chi assolve ora a queste funzioni ? Il personale della carriera esecutiva. Facciamo allora un concorso per titoli. Si utilizzi per questo ruolo di concetto la maggior parte del personale specializzato, cioè diamo la possibilità al personale di specializzarsi. Vi potrei citare il precedente dell'articolo 58 della legge che riguarda il personale postelegrafonico, dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, dell'articolo 92 della legge che riguarda il personale dell'Azienda dei Telefoni di Stato; e con questi precedenti noi potremo aderire con piena tranquillità alla proposta di indire un concorso per titoli, riservato al personale della carriera esecutiva.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei che voi teneste conto di tutti gli aspetti della questione. Nella realtà, se noi prendiamo l'ufficio di un paesino come può essere Bregnano, è evidente che lì l'archivista ha fatto di tutto. Ma se prendiamo l'ufficio di Milano, l'archivista non avrà fatto per tutta la sua vita altro che annotare delle carte in archivio; non più di due o tre archivisti saranno stati chiamati a delle funzioni superiori; gli altri no. Vorrei sapere come fate ad improvvisare del personale di concetto, reclutandolo tra coloro che per tutta la loro vita non hanno fatto altro che l'archivista. Non possiamo neanche concepirlo.

Perché abbiamo creato o vogliamo creare la carriera di concetto ? Perché si sono create delle necessità, come quella, per esempio, di istituire la qualifica e le mansioni di cassiere. Io non credo che sia possibile per chi è stato tutta la vita a preparare dei certificati, poter improvvisamente acquisire le capacità di fare il cassiere.

Da quì l'esigenza di una prova, anche se minima.

Sostanzialmente la prova dovrà riguardare le funzioni e il servizio che questo personale sarà chiamato ad assolvere.

Stabiliemo pure che sia un esame essenzialmente pratico, ma un esame deve esserci. Non nominiamo dei cassieri che non hanno mai fatto una somma in tutta la loro vita.

TURNATURI. Per fare il cassiere non occorre la laurea in economia e commercio. Faccio notare che quello della carriera esecutiva è personale che ha un titolo di studio.

Un chiarimento, anche perché ci si intenda fra di noi. Nella formulazione dell'articolo da parte del Comitato ristretto di questa Commissione, si pongono delle condizioni e una di esse è il possesso del titolo

di studio - diploma di secondo grado - oppure il possesso dei requisiti di cui all'articolo 173, il quale suona così: « Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e abbiano il diploma di istituto superiore di secondo grado ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora diciamo che non si fa una carriera di concetto per le funzioni di cassiere.

PRESIDENTE. Cerchiamo di trovare una soluzione di compromesso. A titolo personale vorrei fare delle proposte.

Anzitutto delimitiamo in misura larga il numero dei posti da riservarsi: stabiliamo che essi siano tre quarti dei posti disponibili.

Stabiliamo che per poter godere di queste condizioni di favore, occorre avere esercitato per almeno tre anni o due anni, nell'ultimo triennio o nell'ultimo quinquennio, e non dieci anni fa, le funzioni che si attribuiscono al nuovo ruolo o altre di carattere equivalente.

Infine prevediamo una valutazione di merito basata su titoli e su una prova orale concernente i servizi dell'Amministrazione di appartenenza.

Mi pare che meno di questo non si possa esigere, perché altrimenti si dovrebbe tornare al testo governativo, se si vogliono salvare i principî.

Le proposte che ho enunciato le ho formulate facendo uno sforzo su me stesso.

Il Comitato ristretto aveva proposto: una graduatoria di merito formata dal Consiglio d'Amministrazione. Cosa vuol dire? La si farà sulla base dei titoli? Che differenza c'è allora fra un concorso per titoli e una graduatoria di merito?

Non vi è una differenza sostanziale. Se il Consiglio d'amministrazione la graduatoria la facesse sulla base di valutazioni personali di simpatia di coloro che fanno parte del consiglio, creerebbe una situazione contrastante con i suoi doveri. L'unica differenza è costituita dalla prova orale. Non mi dite che questo personale ha paura di presentarsi a un colloquio! Mi pare che sia eccessivo questo timore. Nello stesso tempo in cui cui lo si vuol rivalutare considerate questo personale tanto poco preparato da ritenere che abbia paura di sostenere un colloquio.

NANNUZZI. La soluzione, così come viene configurata, non mi convince. Onestamente devo dirlo. Perché, sulla prova orale e sulla sua efficacia, ho i miei dubbi. Faccio una proposta concreta: si preveda come condizione l'aver svolto le mansioni della carriera superiore per un triennio, risultando questo dalle note di qualifica. Diventa un titolo concreto. Sulla prova di un colloquio, ripeto, ho i miei dubbi, e propendo, ovviamente, più per un dato obiettivo che per un dato soggettivo!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il colloquio può essere anche un correttivo delle note di qualifica che, a volte, possono essere un po' soggettive!

RAUCCI. Il sistema del colloquio, finora, non ha certo dato un buon risultato!

NANNUZZI. Ma, io insisto perché si subordini il passaggio al fatto di aver svolto mansioni corrispondenti alla qualifica!

PRESIDENTE. Dobbiamo stabilire, invece, come condizione per il passaggio alla carriera di concetto l'aver esercitate le funzioni corrispondenti a quelle attribuite ora al nuovo ruolo; il che è una cosa diversa!

TURNATURI. Allora, si dovrebbe ricorrere alla possibilità alternativa! Insomma, i due requisiti io non li accomunerei. Anche per corrispondere alla preoccupazione dell'onorevole Ministro circa le note di qualifica, in quanto queste ultime, a volte, dipendono veramente dalla valutazione soggettiva del capo dell'ufficio, del direttore!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Appunto per questo io dico che, se si prevedono come condizioni per l'accesso alla carriera superiore il possesso di note di qualifica di ottimo ed il superamento dell'esame i due requisiti vengono ad integrarsi.

TURNATURI. Sarebbe un titolo preferenziale, insomma, ma non essenziale per poter partecipare a concorsi mediante colloquio il possesso di buone note di qualifica. Questa soluzione potrebbe essere accettata. Quindi, la soluzione alternativa, dovrebbe essere ammessa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per titoli e per colloquio, in modo che si valutino ambedue le cose!

PRESIDENTE. Pregherei il Relatore, a questo punto, di concludere con delle proposte concrete.

BERRY, *Relatore*. Aderisco, signor Presidente, alla sua proposta, che mi sembra tener conto delle varie posizioni: interesse della pubblica amministrazione e aspettative del personale che finora ha svolto mansioni proprie della carriera che veniamo ora ad istituire *ex novo*. Conseguentemente, sono

d'accordo per la limitazione a due terzi o a tre quarti dei posti residui, come pure per una prova di carattere teorico-pratico che integri le note di qualifica. Una prova, cioè, orale. Per quanto riguarda le note di qualifica, debbo dire, dato che ho lungamente studiato questo aspetto, che riuscire ad accertare, la natura delle mansioni svolte, presenta gravissime difficoltà. In secondo luogo, la determinazione delle mansioni favorisce il personale che si trova in servizio in periferia rispetto a quello in servizio nei grandi centri. Perché, il primo può avere anche svolto mansioni alternate, ma quello di Roma, Milano o Venezia, ad esempio, difficilmente ha avuto possibilità di svolgere mansioni che non siano quelle proprie della sua carriera.

NANNUZZI. Tutto quel personale dei danni di guerra, allora? L'intendenza di finanza lo sta a dimostrare!

BERRY, *Relatore*. Comunque, io non ho difficoltà a formulare il testo tenendo conto di tutte queste esigenze.

NANNUZZI. Noi siamo per il testo del Comitato ristretto e voteremo contro una formulazione dell'articolo che sia da esso diverso.

PRESIDENTE. Il Relatore allora, per concludere, propone che l'inquadramento nella carriera di concetto sia consentito per il personale della carriera esecutiva alle condizioni emerse dal dibattito; la formulazione dell'articolo dovrà essere quindi ispirata ai seguenti principî: riserva dei posti fino a tre quarti, valutazione dei titoli e, in particolare di quello consistente nell'esercizio delle funzioni superiori, un colloquio.

Salva, ovviamente la discussione del testo che proporrà il Relatore e la sua votazione, mi sembra di desumere che se esso corrisponderà, come credo, a questi criteri, potrà essere accolta dalla Commissione.

Diamo mandato all'onorevole Berry quale Relatore, di procedere, con la collaborazione tecnica dell'onorevole Nannuzzi, alla stesura del nuovo testo di questo articolo, il cui esame è, ovviamente, rinviato alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Su questo articolo 18 c'è ancora qualche cosa da dire, in quanto c'è l'onorevole Ministro che vuol parlare sull'ultimo comma del testo del Comitato ristretto e c'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nannuzzi, di cui do lettura, diretto ad inserire il seguente nuovo comma, alla fine del testo del Comitato ristretto:

« La norma di cui al comma precedente è applicabile al personale già appartenente ai ruoli ordinari ed aggiunti delle carriere esecutive che sia transitato nei ruoli delle carriere di concetto a seguito di concorso bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di essere contrario all'ultimo comma dell'articolo 18 del testo del Comitato ristretto per ragioni che mi paiono assai evidenti. Anzitutto, per una questione di principio: si è sempre detto che il passaggio da un tipo di carriera ad un altro tipo di carriera non si fa conservando l'anzianità acquisita nella carriera di provenienza. Qualcuno di noi ha certamente constatato a quanti e a quali inconvenienti hanno dato luogo le anzianità convenzionali. Tutti siamo vittime dei « trentanovisti », i quali sono passati improvvisamente dinanzi agli altri.

Qui addirittura noi creiamo un gruppo di impiegati che viene pretermesso ad altri. E siamo sicurissimi che fra quindici giorni, dopo l'approvazione di una disposizione del genere si presenteranno proposte di legge dirette a sanare le gravi ingiustizie derivanti dalla disposizione dell'ultimo comma del testo proposto dal Comitato ristretto all'articolo 18.

In altre amministrazioni ho sentito il disagio di chi lamentava di essere stato superato nella carriera da impiegati promossi perché « trentanovisti ». Evitiamo il ripetersi di situazioni del genere. Ecco perché sarei disposto a consentire pure anzianità convenzionali sempre che siano tali da evitare danni a chi per concorso ha acquisito la qualifica che ha. Altrimenti creiamo un disagio gravissimo nell'amministrazione.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro.

BERRY, *Relatore*. Le osservazioni che sono state fatte per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 18, sono fondate. È, per altro, da tener presente, sulla base di quanto ho avuto l'onore di dire, che si tratta di conservare l'anzianità della carriera di provenienza in carriere di nuova istituzione. È il caso della carriera di cui al quadro 9, al quadro 10, al quadro 11 e al quadro 11-*bis*. Questo era il motivo per cui si era ritenuto di poter esprimere avviso favorevole all'emendamento proposto. Le osservazioni fatte dal Ministro sono di particolare rilievo, anche rispetto ai precedenti, in altre circostanze. Mi sembra, però, che qui il fenomeno del

« paracadutismo » non si verifichi salvo che per due ruoli. Anche a questo riguardo credo che sia il caso di trovare una soluzione adeguata, nella formulazione del nuovo testo dell'articolo 18.

PRESIDENTE. La questione, evidentemente, sarà trattata in sede di esame del testo dell'articolo 18, allorché il Relatore sarà in condizione di poterlo sottoporre alla Commissione.

Era rimasto in sospeso un emendamento dell'onorevole Raucci, che giustamente ha fatto appello all'impegno assunto nella passata seduta dal Ministro delle finanze, il quale disse che nella seduta di oggi si sarebbe espresso in merito all'emendamento medesimo. Era un emendamento concernente l'articolo 13, che ricordo al Ministro e che stabilimmo di considerare come diretto ad inserire nel testo un articolo aggiuntivo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da un punto di vista di giustizia astratta l'onorevole Raucci può senz'altro giustificare il fondamento del suo emendamento. Questo determina tuttavia un inconveniente pratico e cioè di inquadrare improvvisamente personale di una carriera inferiore, nei ruoli di una carriera superiore; perciò non posso accogliere l'emendamento. Riconosco che corrisponde a giustizia, ma nello stesso tempo determina un inconveniente pratico. Sto cercando di studiare una soluzione che conciliasse le esigenze pratiche con la giustizia.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ministro ritiene di dover studiare ancora la questione questo emendamento all'articolo 13-*bis* potrebbe rimanere ancora accantonato. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura nel testo, ovviamente, del Comitato ristretto:

ART. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione finanziaria è riservata a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato la propria attività per almeno 360 giorni nell'ultimo triennio, per l'espletamento dei servizi dell'Amministrazione stessa con retribuzione a parcella, o a cottimo, o quali copisti, o messi, anche se retribuiti con fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti a diritti vari, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'assunzione, rispettivamente, alle carriere esecutive ed ausiliarie, prescindendo dai limiti di età.

Salva la possibilità di partecipare ai successivi concorsi, coloro che non siano dichiarati vincitori del primo concorso cui partecipino, sono inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, al verificarsi delle condizioni ivi previste, anche al personale che presta la propria attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutte le disposizioni che consentano, comunque, l'espletamento di servizi dell'Amministrazione finanziaria con le prestazioni indicate al primo comma, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Nannuzzi ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 19. Ne do lettura:

« Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato la propria attività per almeno 270 giorni complessivi nell'ultimo triennio, per l'espletamento dei servizi dell'Amministrazione stessa, con retribuzione a parcella, o a cottimo, o quali copisti, o messi, anche se retribuiti con fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti o diritti vari, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'assunzione rispettivamente, alla carriera esecutiva ed ausiliaria, a prescindere dai limiti di età sono inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al verificarsi delle condizioni ivi previste anche al personale che presta la propria attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti messi a concorso nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva ed ausiliaria è riservata al personale di cui ai precedenti commi.

Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono abrogate tutte le disposizioni che consentano, comunque, l'espletamento di servizi dell'Amministrazione finanziaria con le prestazioni indicate al primo comma ».

Vorrei, prima di pregare l'onorevole Berry di volersi esprimere sul nuovo testo dell'articolo 19 proposto dal collega Nannuzzi, chiedergli se noi possiamo con tranquillità – e questo vale anche per il testo del Comitato ristretto – inserire in un articolo la espressione: « anche se retribuiti con fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti o diritti vari... » ! Perché, infatti, è un po' la mia impressione che questi fondi siano eventualmente riscossi dagli uffici in questione in una forma non proprio legale. Nel qual caso, se cioè così fosse, non sarebbe, penso, molto opportuno che noi, con una disposizione di legge, dessimo legittimazione *a posteriori* ad uno stato di fatto non legale ! Vorrei un chiarimento al riguardo.

BERRY, *Relatore*. L'articolo 19 del testo del Comitato ristretto che modifica sostanzialmente il testo dell'equivalente articolo del disegno di legge originario, tende a dare una sistemazione al personale avventizio che presta servizio presso l'Amministrazione finanziaria, sia con rapporto diretto sia con rapporto indiretto, dato che esiste una certa categoria di avventizi assunti direttamente dai conservatori del registro, dagli uffici delle imposte, ecc., con criteri diversi. Successivamente, nello stesso articolo, si propone anche di riservare la metà dei posti che si rendano vacanti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva ed ausiliaria, per la sistemazione in ruolo di questo personale. Quindi, in un primo momento, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo; successivamente, riserva della metà dei posti disponibili per la sistemazione del personale stesso nel ruolo.

Sembra a me che la norma sia dettata da principî di equità. E, d'altra parte, è ovvio che, se l'Amministrazione finora si è avvalsa di questo personale, pur assumendolo con criteri del tutto discutibili, lo ha fatto perché ne aveva bisogno. Anzi, a questo riguardo faccio osservare che, dopo questo ampliamento degli organici, avremo nel complesso 198 unità in meno rispetto a quanti ne aveva l'Amministrazione finanziaria stessa al 1° gennaio 1948. E, questo, per effetto della continua contrazione del personale dei ruoli aggiunti. È, d'altra parte, noto che l'Amministrazione finanziaria ha avuto un incremento notevolissimo di lavoro per cui, veramente, non è possibile garantire l'efficienza dei suoi servizi senza adeguare gli organici e senza far sì che le dotazioni corrispondano alle esigenze sempre maggiori dell'Amministrazione.

Su questo, richiamo in particolare l'attenzione del Governo.

Molte volte, per citare dei casi, gli stessi intendenti di finanza – e consta a me personalmente– sono andati ad effettuare di persona verifiche e accertamenti perché si era per superare il termine utile ! Questa carenza di impiegati di ruolo è la causa delle assunzioni di personale cottimista, personale che, ormai, ha diritto ad una sistemazione, ad una disciplina che sani la situazione in cui si trova.

Il Parlamento non può non preoccuparsi e delle esigenze evidentissime dell'Amministrazione finanziaria e della situazione di questo personale assunto con un rapporto di lavoro che non dà ad esso alcuna garanzia d'impiego, che non riconosce nemmeno il più modesto diritto fra quelli normalmente riconosciuti ai dipendenti nel settore privato del lavoro, per l'assistenza, la previdenza, ecc. È una situazione, questa, che reclama l'intervento del legislatore !

NANNUZZI. Lo Stato, in questo caso, adotta, di fatto, forme di rapporto di lavoro che non sono più consentite nanche ad un artigiano !

BERRY, *Relatore*. È per questa ragione che sono favorevole all'impostazione contenuta nel testo del Comitato ristretto. E, debbo far presente, come Relatore, che sono stato indotto ad un notevole rigore, nel senso di bloccare ogni possibilità d'assunzione, anche in relazione alla facoltà dei conservatori degli uffici delle imposte e del catasto di assumere personale con rapporto di diritto privato.

NANNUZZI. Il conservatore dovrà però assicurare un trattamento adeguato, dovrà concedere al personale assunto tutti i diritti riconosciuti agli altri prestatori d'opera, a tutti gli altri lavoratori. È inammissibile l'attuale trattamento che i conservatori riservano ai cottimisti !

PRESIDENTE. Se ho ben capito, quindi, l'onorevole Relatore ritiene che la formula « ...anche se retribuito con fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti o diritti vari... », può essere impiegata senza pericoli per quanto riguarda i conservatori ? !

BERRY, *Relatore*. Mi sono avvalso, della collaborazione e quindi del giudizio di persone più che qualificate !

In effetti, questa norma può, indubbiamente, presentare il fianco a critiche. Si può, infatti, anche ritenere inopportuno che tutti coloro i quali sono stati assunti in base a

rapporti di lavoro i più disparati, e, senza, quindi, alcuna forma di cautela, senza garanzia obiettiva di idoneità, che caratterizzano l'instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, si trovano successivamente ad usufruire del vantaggio derivante dalla riserva di posti a loro favore. Le stesse provvidenze, col secondo comma, vengono estese a coloro che hanno iniziato la propria prestazione prima di quella che sarà l'entrata in vigore di questo provvedimento. Evidentemente, però, una volta ammesso il principio, credo dobbiamo estenderne la portata anche a coloro che allo stato attuale prestano la propria attività.

TURNATURI. E intanto che maturano l'anzianità necessaria, che disciplina e che trattamento viene loro riservato?

BERRY, *Relatore*. Nel frattempo restano ancora in questa fase di prestazione di lavoro precaria con la pubblica amministrazione, appunto per maturare i 360 giorni previsti per poter godere della riserva dei posti. E, se si comporteranno in modo da non dar luogo ad un giudizio totalmente negativo, avranno la possibilità di percorrere, dopo l'avventiziato, una normale carriera e anche, poi, la possibilità di accedere ai pubblici concorsi, con riserva di posti, naturalmente.

Concludo, dichiarandomi favorevole alla formulazione dell'articolo 19 come proposta dal collega onorevole Nannuzzi, perché mi pare che, nell'insieme, contenga le stesse norme del testo del Comitato ristretto in modo più razionale, facendo presente che sarebbe quanto mai auspicabile che l'Amministrazione utilizzasse meglio il personale che ha a propria disposizione, per non obbligare il Parlamento a porre in essere delle norme che non possono completamente sodisfare sul piano generale.

TURNATURI. Per aderire alle considerazioni dell'onorevole Relatore, esprimo il mio voto favorevole all'emendamento Nannuzzi, purché venga soppresso l'ultimo comma. Mi pare che l'ultimo comma sia un po' in contrasto con le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Relatore.

Non va dimenticato che l'Amministrazione finanziaria ha delle improvvise esigenze di lavoro cui deve fronteggiare. Per sopperire a queste esigenze eccezionali l'Amministrazione finanziaria ha bisogno di ricorrere a personale che deve reclutare con una certa improvvisazione e ciò perché l'Amministrazione certe esigenze non le può procrastinare, senza venire meno all'assolvimento dei propri compiti.

PRESIDENTE. Mi rendo conto di queste esigenze dell'Amministrazione finanziaria, ma queste esigenze potrebbero essere salvaguardate senza creare perplessità, se non ci fossero gli onorevoli parlamentari i quali tendono a far sì che coloro che sono assunti attraverso questi sistemi eccezionali, vengano, successivamente, inquadrati nei ruoli organici magari in posizione ed in qualifiche alte. Io affermo con convinzione che è una situazione di profonda ingiustizia quella per cui un titolo di preferenza per entrare nell'Amministrazione dello Stato è esclusivamente il rapporto di amicizia personale con qualcuno che sia dirigente di un ufficio locale delle imposte, per effetto del quale un tale entra come cottimista, senza alcuna garanzia per l'Amministrazione, poi questo tale, per l'indulgenza parlamentare, viene ad essere in condizioni di preferenza rispetto a persone più preparate.

Questo è un modo di avvilire l'Amministrazione dello Stato.

Esigenza fondamentale quella che ha esposto l'onorevole Turnaturi, ma verità altrettanto fondamentale quella che ho sottolineata io.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi permetterei di mettere in chiaro che ci sono varie situazioni che confluiscono nel tentativo di regolamentazione che ha dato luogo alla formulazione dell'articolo 19.

Prima situazione: quella delle Conservatorie delle ipoteche. Allo stato attuale, il conservatore delle ipoteche con gli emolumenti che percepisce deve provvedere all'andamento del suo servizio; andamento che è basato su personale a ciò addetto dall'Amministrazione e su altro personale che è assunto dal conservatore stesso, direttamente e a suo carico. Perché questa forma anormale di organizzazione? Credo che essa sia remotissima come strutturazione e corrisponda ad una situazione obiettiva relativa all'andamento di una conservatoria delle ipoteche che può essere di maggiore o minore ampiezza a seconda della congiuntura economica. Credo che questa sia la ragione di una tale conformazione organizzativa delle conservatorie. In certi momenti ci sono moltissime compra-vendite e molte ipoteche e allora il conservatore provvede all'aumentato lavoro con strumenti la cui scelta è a sua discrezione. Ma in realtà questa situazione si è molto modificata nel tempo ed il personale assunto dal conservatore via via si è legato con un rapporto sostanzialmente permanente all'ufficio.

Una situazione del tutto diversa è quella degli uffici del Catasto. I servizi del Catasto hanno bisogno necessariamente di due gruppi di persone. Prima categoria: quella dei geometri, che vengono assunti così casualmente, quando c'è necessità di fare qualche determinata rilevazione. Per esempio, attualmente, nella provincia di Brescia c'è da fare la rilevazione catastale. Evidentemente il Catasto non può funzionare solo col proprio personale e allora si assumono dei geometri, che veramente in questo caso sono assunti a parcella, sia pure a parcelle particolarmente basse. Sono assunti per fare quelle rilevazioni che non è possibile fare altrimenti, perché le rilevazioni si fanno quando si debbono fare e non si può assumere per tutta la vita personale che deve sopperire ad esigenze straordinarie.

La seconda categoria è quella dei cosidetti canneggiatori. Il geometra che va a fare le rilevazioni, assume come canneggiatore il primo ragazzo che incontra: naturalmente i canneggiatori sono assunti sul posto dallo stesso geometra, che poi si fa rimborsare le spese relative.

Naturalmente per quel fenomeno di stortura che nasce molto spesso dal tentativo di adattamento delle mobili situazioni concrete a quelle immobili, irrigidite regole dell'Amministrazione, mentre il personale che a qualunque titolo, con rapporto pubblico o privato presta servizio presso le conservatorie delle ipoteche è rimasto quantitativamente immutato, presso gli uffici del Catasto si è creato un corpo di cosidetti « cottimisti del Catasto », che non sono più dei cottimisti ma sono degli impiegati veri e propri, che prestano, di fatto, un servizio continuativo. E quel che peggio, abbiamo dei canneggiatori stabili, che non canneggiano più e sono diventati degli impiegati. Questa è la verità.

Come... la finzione delle missioni ha creato delle missioni... al tavolo, così il canneggiatore ha creato la finzione del canneggio stabile... a tavolino, che è una cosa assolutamente assurda !...

Tutto questo deriva, come ho detto, da quelle forme di adattamento cui una amministrazione arriva per adempiere alle proprie funzioni, con i mezzi che sono a sua disposizione.

Possiamo aggiungere che anche per particolari funzioni di altri uffici – per quanto il fenomeno sia molto ridotto – particolarmente per le imposte dirette e per i danni di guerra, si è fatto ricorso a dei cottimisti, nel momento in cui erano necessarie delle rilevazioni straordinarie.

Le cause di questa situazione, la cui gravità impone una soluzione, è da ricercarsi nel fatto che gli organici dell'Amministrazione finanziaria non sono stati adeguati alle esigenze di essa e perciò, per sodisfare le sue esigenze, l'Amministrazione è ricorsa a sistemi che hanno determinato i fenomeni che ho esposto. Fenomeni che sono gravi, anche nel piano sociale, per il personale di cui stiamo discutendo, da una parte, perché i conservatori delle ipoteche non sono dei datori di lavoro privati, dall'altra, perché detto personale figura come cottimista, retribuito a parcella, o come canneggiatori, e, quindi, non ha una posizione ben definita e giuridicamente qualificata. Per cui abbiamo, ad esempio, chi da trent'anni presta servizio presso le conservatorie delle ipoteche e che viene poi licenziato senza poter godere praticamente, di alcuna forma di previdenza. Altra situazione grave è quella in cui si trovano i notificatori delle imposte dirette, i cosiddetti messi notificatori, i quali sono pagati praticamente a parcella, notifica per notifica e che prestano servizio fino a 75, 80 anni e alla fine, quando non potranno più notificare, non godranno di alcuna liquidazione, e di nessuna forma di previdenza !

Che cosa si è proposto il Governo attraverso l'articolo 19 del testo originario ? Non già di legittimare queste situazioni, che non sono legittimabili, o lo sono difficilmente, ma si è voluto cominciare ad offrire al personale in questione la possibilità del riassorbimento. Ecco perché, la formulazione originaria dell'articolo 19, stabilisce che: « Nei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive ed ausiliarie..., ecc. ».

Quello che, invece, ci si propone in Commissione oggi, rappresenta una soluzione molto diversa. E cioè, quella di reinstituire la categoria degli avventizi. Perché, praticamente, la legge del 1957, n. 100, non ha più pratica applicazione e si vuole farla rivivere per reistituire la carriera degli avventizi onde inquadrarvi i destinatari dell'articolo. Non credo che ciò sia possibile perché, ad esempio, i cottimisti delle conservatorie delle ipoteche non sono retribuiti da parte dell'Amministrazione. Noi dovremmo, secondo me, stabilire che l'inquadramento dev'esser fatto per i soli posti disponibili, e solo nei limiti di questi. Coloro che non rientrerebbero in questi limiti dovrebbero poter ottenere un particolare stato giuridico. E ciò per elimi-

nare le assunzioni a cottimo, a parcella o per canneggiamento. Per sopperire alle esigenze che hanno dato luogo e che danno luogo tuttora a dette forme di assunzioni, si dovrebbero usare le forme dei rapporti di lavoro di diritto privato.

Concludendo, credo che si debba studiare una disciplina che da una parte, consenta di sodisfare le esigenze oggettivamente straordinarie, attraverso assunzioni di personale con rapporto di diritto privato, d'altra parte, consentire che coloro che sono assunti per queste esigenze, e per il personale alle dipendenze dei conservatori, godano di una situazione di preferenza nei concorsi, pur essendo disciplinato il loro rapporto dal diritto privato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per i chiarimenti dati e i propositi manifestati. A questo punto mi sento in dovere di porre alcune questioni al fine di individuare, in linea di massima, l'orientamento della Commissione, da cui il Relatore ed il Governo trarranno le conseguenze per redigere una nuova formulazione dell'articolo che dovremo poi esaminare. La prima questione, che s'affaccia esaminando il primo comma del testo del Comitato ristretto, è quella di decidere, salvo poi, naturalmente, considerare termini, modalità, estensione, ecc., se ci debba essere una riserva di posti per i cottimisti nei concorsi da bandirsi da parte dell'Amministraizone. Questa sembra a me essere anche la questione principale, perché sul resto, credo, ci sia concordanza acquisita. Quindi, decidere poi se deve essere, questa riserva, di un terzo dei posti, come si afferma nel testo governativo, ovvero della metà, come propone il testo del Comitato ristretto, o, ancora, di tre quarti, come propone infine l'onorevole Nannuzzi. L'onorevole Ministro, mi pare, accederebbe al pricipio della metà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetterò alla Commissione!

PRESIDENTE. E, qui, si arriva al secondo punto, piuttosto controverso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. C'è poi da precisare quale è la durata del periodo che da diritto all'inquadramento.

PRESIDENTE. Ah, sì! Vi è una divergenza sulla durata prevista per poter acquisire quanto consente l'articolo 19. Il testo governativo si riferisce al periodo di almeno 12 mesi complessivi di servizio nell'ultimo biennio, il Comitato ristretto indica il periodo di 360 giorni – cioè praticamente lo stesso periodo di tempo – ma prestati nell'ultimo triennio e non già biennio. Viceversa, l'onorevole Nannuzzi riduce, al biennio, il periodo di 360 giorni di prestazione.

Desidererei che l'onorevole Relatore indichi fra queste tre formule, quale ritiene preferibile.

BERRY, *Relatore*. Ritengo sia preferibile la formulazione del Comitato ristretto, perché si è determinata una rotazione. In conseguenza di questo fatto sarebbe più opportuno sommare le diverse prestazioni nel triennio per consentire che tutti possano avvantaggiarsi di questa norma che riserva dei posti nei concorsi che verranno banditi.

NANNUZZI. Se è solo per la riserva, io non avrei niente in contrario all'espressione « 360 giorno nell'ultimo triennio ». Ma ci si intende riferirci a 360 giorni lavorativi? Se così, diventa un periodo maggiore di un anno.

BERRY, *Relatore*. Per la riserva dei posti non avrei nessuna difficoltà a mantenere la formulazione « 360 giorni nel triennio ».

PRESIDENTE. Nel testo originario si legge: « Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili, ecc. ». Viceversa nel testo proposto dal Comitato ristretto si legge: « Nella prima applicazione della presente legge metà dei posti disponibili, ecc. » e non ci si riferisce esplicitamente ai concorsi. Mi sembra pacifico che si tratti sempre di concorsi.

NANNUZZI. Il principio che segue il Governo è un altro. Il Governo propone una soluzione che è diversa da quella che propone il Comitato ristretto, in quanto si tende a stabilire che ci sia una riserva di posti stabile, perché l'Amministrazione è orientata a mantenere la forma di prestazione a cottimo e la categoria dei cottimisti. Noi, come Comitato ristretto, e come presentatori di emendamento ci proponiamo una soluzione diretta a risolvere definitivamente la questione dei cottimisti.

PRESIDENTE. Il problema da me posto alla Commissione è diverso, si tratta di un problema essenzialmente formale. Il testo governativo dice: « Nei concorsi banditi, ecc. »; il testo del Comitato ristretto dice: « ... la metà dei posti disponibili... ».

Resta chiaro che con queste parole « metà dei posti disponibili » si intende riferirsi a quelli che saranno messi a concorso nella prima applicazione della presente legge.

NANNUZZI. Certo.

PRESIDENTE. È chiaro che se sia di carattere permanente o sia di carattere soltanto limitato alla presente legge, dipende dalle disposizioni che seguiranno. Quello che abbiamo detto fin qui, cioè del limite della metà

dei posti e dei 360 giorni, vale per i concorsi? È pacifico?

BERRY, *Relatore*. Sì, signor Presidente, come principio. Allo scopo di ulteriormente determinare la portata della norma, anche con l'ausilio di persona particolarmente competente in questa materia, io avevo tentato di formulare in maniera leggermente diversa il testo ciclostilato.

PRESIDENTE. Lasciamo stare il problema della formulazione. Quando ci si riferisce alla riserva dei posti ai fini dei concorsi, la distinzione che faceva poc'anzi il Ministro delle finanze, non ha nessun rilievo, perché questa riserva è aperta a tutti. Credo che sia così.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È evidente che va, quindi, inserita una disposizione per la quale quando i concorrenti che provengono da quelle categorie non coprono la riserva, i posti vengono attribuiti agli altri concorrenti dato che vi siano. Se la quota dei posti riservati non è coperta evidentemente i posti non utilizzati saranno attribuiti a coloro che, non provenendo da dette categorie, avranno partecipato al concorso, conseguendo l'idoneità.

PRESIDENTE. E qui comincia la prima divergenza in quanto il Comitato ristretto propone: coloro i quali non sono entrati in ruolo attraverso il primo concorso, potranno ancora partecipare ai concorsi successivi e in questi concorsi successivi sembra non possano più godere di una riserva dei posti; vanno a parità con tutti gli altri oppure ottengono di essere immessi tutti quanti nelle categorie del personale non di ruolo della legge del 1937, al che il Governo si dichiara contrario.

NANNUZZI. Proporrei che siano inquadrati come avventizi, immediatamente.

PRESIDENTE. Agli effetti della soluzione del problema, credo che complichi la sua proposta!

NANNUZZI. Coloro che non hanno vinto il concorso entrano fra gli avventizi.

PRESIDENTE. Posso essere d'accordo sulla sua impostazione, ma qui il problema è diverso. C'è la possibilità di una immissione di costoro nelle categorie del personale avventizio. Il Governo è contrario a questa soluzione comune al testo del Comitato ristretto ed all'emendamento del collega Nannuzzi.

La Commissione si deve pronunciare sul principio, poi arriveremo alla formulazione. Il principio, sia dell'emendamento Nannuzzi, che del testo del Comitato ristretto è questo: immissione dei cottimisti nelle categorie del personale avventizio di cui alla legge n. 100 del 1937. A questo principio il Governo si dichiaro contrario. Su questo la Commissione deve pronunciarsi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tengo a precisare all'onorevole Nannuzzi, in relazione a quelle che sono le esigenze dell'Amministrazione che ha illustrato il Ministro Trabucchi che il personale cottiista non sarebbe stato affatto danneggiato perché la riserva prevista al testo originario aveva carattere permanente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Dovete tener conto anche di due diverse categorie di personale che non sono assolutamente inquadrati: quelli che dipendono dai conservatori e quelli che sono assunti per il Catasto e che possono aver solo lavorato due anni.

NANNUZZI. Desidero fare alcune osservazioni. L'onorevole Ministro ha illustrato una realtà della vita amministrativa del suo Dicastero circa la quale non ho nulla da eccepire: le conclusioni cui egli è pervenuto non fanno che confermare questa realtà ma non ci trovano però d'accordo. Perché, infatti, l'impegno a pervenire, possibilmente, ad una soluzione di rapporto di tipo privatistico fra lo Stato e questi lavoratori che si possono definire dipendenti dello Stato, dovrebbe essere in pratica – egli dice – rinviata nel tempo. Si tratta di proposte non nuove, di affermazioni già fatte e ripetute da anni. Non dico, e preciso, da lei, onorevole Ministro, perché non sempre l'onorevole Trabucchi si è trovato a capo dell'Amministrazione finanziaria, ma dai suoi predecessori, i quali hanno sempre dato assicurazioni in merito, affermando che si sarebbe provveduto, cosa che non è stata fatta. L'onorevole Ministro ha anche dichiarato che si continuerà, sia pure con rapporto diverso, di natura privatistica, ad avere ed a disporre da parte dello Stato di quasi tutto il personale in questione. Io su questo non concordo perché ritengo che l'Amministrazione dello Stato possa benissimo organizzare i propri servizi in modo tale da poter assolvere a tutti i servizi e a tutte le funzioni senza dover per questo ricorrere ad un rapporto di impiego privato. La mia opinione è che si possa e si debba fare qualcosa al riguardo. Ad esempio, una volta approvato il testo da noi proposto, obbligare il conservatore – se il personale risulterà distaccato presso le conservatorie – a versare nelle casse dello Stato il corrispettivo dei costo dei servizi del personale che lo Stato gli fornisce per i servizi di sua competenza e che, allo stato attuale, lo inducano ad assumere personale cottimista.

Non è possibile, infatti, permettere ai conservatori di pagare il personale con 28 mila lire mensili, obbligandolo ad orari di lavoro assolutamente ingiusti, con il risultato che in una città come Roma, ad esempio, c'è gente che percepisce sì e no dieci, dodici, quindicimila lire al mese nette. Ora, è mai possibile, nella realtà di oggi, che nello Stato democratico, avvengano cose come questa? Dobbiamo quindi obbligare con questa norma i conservatori a pagare il servizio dei cottimisti come è giusto ed equo. Se essi percepiscono degli emolumenti, siano questi considerati come corrispettivo degli stipendi che lo Stato dovrà pagare per il personale distaccato presso le conservatorie.

Ora, proprio per tutte queste ragioni, noi proponiamo la soluzione da me descritta, convinti che l'Amministrazione dello Stato non deve e non può consentire che si determinino situazioni come quelle che ho denunziato.

PRESIDENTE. Allora, cerchiamo di arrivare ad una conclusione, per quanto riguarda gli orientamenti che poi il Relatore e il Governo dovranno tradurre in un testo da sottoporci.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che si dovrebbero distinguere tre categorie:

a) i dipendenti dalle Conservatorie;

b) i cottimisti assunti per motivi transeunti;

c) i cottimisti assunti per esigenze continuative.

Per quelli della lettera *a*) fare una riserva di provvedere a parte, perché se ci mettiamo a regolare oggi lo stato giuridico dei conservatori, non solo non facciamo il provvedimento oggi, ma non lo facciamo nemmeno fra un anno. Per ciò fare una riserva di provvedere a parte.

Per quelli della lettera *b*), pure provvedere a parte, indicando come forma quella del contratto di diritto privato.

Infine, per gli assunti per esigenze continuative, prevedere di mantenerli, immettendoli in posti fuori ruolo o in ruoli aggiunti.

Mi parrebbe che questo sia un sistema che ha una certa logica.

PRESIDENTE. Queste proposte sarebbero migliorative, rispetto al testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Passaggio ai ruoli aggiunti significa passaggio ai ruoli definitivamente.

PRESIDENTE. Nel testo dove è detto: « Quelli che si trovano all'entrata in vigore della presente legge... », dovrebbe dirsi: « Quelli che si trovano al 31 dicembre 1961 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Dite pure « il 31 marzo di quest'anno », dite un giorno che sia.

PRESIDENTE. A questo punto, di fronte alle dichiarazioni del ministro, chiedo alla Commissione se non ritenga opportuno accantonare questo articolo 19, in attesa di quelle proposte che sono state preannunciate dal Governo.

NANNUZZI. Niente in contrario.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a venerdì 13 aprile.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI